

Federazione Ciclistica Italiana

Struttura Amatoriale Nazionale

Regolamento Tecnico

PER LO SVOLGIMENTO DELLE

***“Attività Cicloamatoriale” e
“Cicloturistica”***

PREMESSA

Il presente regolamento in conformità di quanto dispone l'articolo 1 del Regolamento Organico Federale entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione sull'Organo Ufficiale.

Il Regolamento Sanitario forma parte integrante del presente regolamento sui temi della tutela della salute dei corridori.

Principi generali

Articolo 1

Chiunque intenda svolgere un'attività specifica nell'ambito di una manifestazione cicloturistico/amatoriale deve essere in possesso della relativa tessera da rilasciarsi secondo le procedure emanate dalla F.C.I. stabilite dal Regolamento Organico.

Articolo 2

Il possesso della tessera comporta per tutti i tesserati l'impegno al rispetto dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, del Regolamento Antidoping federale e di ogni altro regolamento e normativa approvati dal Consiglio Federale.

Articolo 3

Il comprovato versamento della tassa nella misura stabilita dal Consiglio Federale, da diritto per ogni categoria di tesserati alla copertura assicurativa stabilita dalla F.C.I. in relazione alla funzione svolta.

Articolo 4

Ai tesserati del settore non è consentito svolgere attività in campo ciclistico in favore di società sospese o non affiliate alla stessa F.C.I.

I medesimi tesserati non possono svolgere qualsiasi attività in favore di Federazione ciclistica straniera se non con specifica autorizzazione della Struttura Amatoriale Nazionale.

Articolo 5

I dirigenti nazionali, regionali e provinciali hanno diritto agli speciali accrediti, previsti dalla società organizzatrici delle gare/manifestazioni.

Articolo 6

La tessera, documento d'identità ai soli fini sportivi, ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo proroghe dettate dal Consiglio Federale.

Articolo 7

I cittadini stranieri, in possesso delle necessarie autorizzazioni in materia possono essere tesserati per società ciclistiche italiane nel rispetto delle norme relative deliberate dal Consiglio Federale e delle direttive in materia emanate dal C.O.N.I.

Articolo 8

La tessera di cicloamatore è incompatibile con qualsiasi altra tessera che consenta di praticare l'attività agonistica in ambito federale.

I tesserati delle categorie cicloturistiche possono, invece, richiedere il rilascio di altra tessera federale.

Articolo 9

Nello svolgimento dell'attività cicloturistico/amatoriale è obbligatorio il rispetto del Codice della Strada ed ogni altra norma in materia di sicurezza contenuta nel presente Regolamento da parte delle società organizzatrici delle manifestazioni in quanto applicabili.

TITOLO PRIMO
Norme amministrative
Sezione Prima
Tessere

Articolo 10

Le tessere federali sono rilasciate per una delle seguenti categorie:

- a) cicloturisti
- b) cicloamatori

Articolo 11

Le tessere di cicloturista con l'indicazione del logo dell'U.C.I. hanno valore internazionale.

Le tessere di cicloamatore con l'indicazione del logo F.C.I. hanno valore nazionale.

Articolo 12

Il rilascio della tessera è facoltativo.

Avverso il provvedimento di diniego da parte del Comitato Regionale competente per territorio è ammesso ricorso nel termine di quindici giorni alla Corte Federale, che decide in via definitiva nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione del ricorso stesso.

Lo svolgimento dell'attività amatoriale in altre Nazioni, deve essere preventivamente autorizzata dalla Struttura Amatoriale Nazionale.

In caso di violazione della norma, la stessa Struttura dovrà denunciare alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza sia i tesserati che le rispettive società di appartenenza.

Articolo 13

L'attività in Italia dei tesserati per una Federazione straniera affiliata all'U.C.I. è disciplinata dalle Norme Attuative proposte dalla Struttura Amatoriale Nazionale all'approvazione del Consiglio Federale e dalle norme dello Stato italiano in materia.

Sezione seconda
Categorie Tesserati

Articolo 14

I tesserati che svolgono attività cicloturistico/amatoriale sono suddivisi nelle seguenti categorie in relazione alla loro età e all'idoneità sanitaria:

- a) cicloturisti, a partire dal 13° anno di età (anno solare);
- b) cicloamatori, a partire dal 17° anno di età (anno solare).

I cicloturisti sono compresi in una unica categoria; i tesserati cicloamatori sono suddivisi in categorie in base all'età, secondo quanto stabilito dalla Struttura Amatoriale Nazionale con le Norme di attuative, approvate dal Consiglio Federale.

Sezione terza
Calendari dell'attività

Articolo 15

Le gare e le manifestazioni cicloturistico/amatoriali possono disputarsi, subordinatamente alla iscrizione nel calendario (regionale, nazionale ed internazionale) ed all'approvazione della Struttura Amatoriale Nazionale o regionale ed all'autorizzazione nei modi previsti dal vigente codice della strada, quando la stessa sia indicata dal tipo di gara.

Il periodo di attività è stabilito di anno in anno dalla Struttura Amatoriale Nazionale con le Norme Attuative approvate dal Consiglio Federale.

Articolo 16

I calendari nazionale ed internazionale sono:

- a) predisposti dalla Struttura Amatoriale Nazionale e trasmessi per l'approvazione al Consiglio Federale per il tramite della Segreteria Generale.
- b) compilati sulla base delle richieste delle Società affiliate trasmesse alla Struttura Amatoriale Nazionale per il tramite del Comitato Regionale competente, che dovrà esprimere per ogni richiesta il proprio parere non vincolante

Oltre alla denominazione della gara, la richiesta dovrà contenere l'indicazione della data proposta e di almeno una di riserva ed essere accompagnata dal deposito cauzionale che sarà stabilito di anno in anno e che sarà decurtato della somma dovuta per tasse federali al momento della gara o manifestazione.

Tutte le corse/manifestazioni devono mantenere la propria denominazione che, peraltro, potrà essere modificata dalla Struttura Amatoriale Nazionale per evitare omonimie con altre gare o manifestazioni.

Il mancato inserimento in calendario di una manifestazione sarà comunicato al Comitato Regionale competente ed alla società interessata con relativa motivazione.

Il deposito cauzionale sarà restituito qualora la domanda non venisse accolta o se la gara o manifestazione iscritta in calendario non fosse effettuata per cause di forza maggiore.

Per le iscrizioni di gare o manifestazioni nei calendari regionali, le società interessate dovranno - per il tramite dei Comitati Provinciali - indirizzare le richieste alla Struttura regionale amatoriale che predisporrà il relativo schema da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

Sezione quarta Trasferimento corridori

Articolo 17

I tesserati del Settore Amatoriale possono trasferirsi ad altra società affiliata alla F.C.I. del medesimo settore al termine di ogni anno di attività.

In ogni caso il trasferimento è subordinato al rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato n. 1 al presente Regolamento.

Articolo 18

Il passaggio dalle categorie agonistiche a quelle cicloamatoriali è consentito soltanto in fase di rinnovo annuale della tessera.

Il passaggio del medesimo corridore dalle categorie amatoriali a quelle agonistiche può essere consentito soltanto dopo quattro anni da quello precedentemente inverso.

Articolo 19

I tesserati delle categorie cicloamatoriali potranno passare alle categorie agonistiche nei seguenti casi:

- a) in fase di rinnovo annuale della tessera, sia con la stessa o con altra società, dopo aver assolto agli obblighi sociali, di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
- b) nel corso della stagione agonistica nell'ambito della stessa società che svolga con propria sezione anche attività agonistica, nel rispetto delle normative federali a riguardo;
- c) nel corso della stagione qualora la società di appartenenza sia sospesa dall'attività per qualsiasi causa per un periodo superiore a trenta giorni;
- d) nel corso della stagione ad altra società se quella di appartenenza cessa di svolgere attività.

Il tesserato cicloturista potrà passare, nell'ambito della stessa società, anche nel corso dell'anno, alla categoria cicloamatoriale.

In tale caso, dovrà essere adeguata la certificazione medica di idoneità.

Parte I

ATTIVITÀ SU STRADA

TITOLO SECONDO
Norme di effettuazione delle corse
Sezione prima - Norme tecniche generali
Classificazione delle gare

Articolo 20

Le gare e le manifestazioni si dividono:

1. rispetto alla partecipazione

- a) riservate : con l'iscrizione aperta solo ai tesserati di una determinata categoria
- b) libere : con l'iscrizione aperta a tutti ai tesserati di determinate categorie
- c) ad invito : con l'iscrizione aperta solo ai tesserati invitati dagli organizzatori

2. rispetto all'estensione

-) internazionali : se iscritte nel calendario internazionale
-) nazionali : se iscritte nel calendario nazionale
-) regionali : se iscritte nel calendario regionale
-) intersociali : se riservate ai tesserati di 5 società oltre a quella organizzatrice
-) sociali : se riservate ai tesserati di una sola società

3. rispetto alle modalità di svolgimento

-) di un giorno (amatoriali e cicloturistiche)
-) di più giorni (amatoriali e cicloturistiche)
-) a tappe (amatoriali)
-) criterium
-) tipo pista
-) a cronometro individuale, a coppie, a squadre
-) attività di fondo
-) raduni, regolarità, brevetti, raids e pedalate ecologiche
-) primati
-) fuoristrada, secondo le norme stabilite dalla Struttura Tecnica Federale Settore Fuoristrada.

4. rispetto alle categorie

-) cicloturisti
-) cicloamatori

5. rispetto al livello di partecipazione

-) cicloturistiche
-) cicloamatoriali

6. rispetto all'importanza

-) prove uniche di Campionato Italiano, regionale e provinciale nelle quali è in palio il titolo relativo;
-) prove valide per la classifica finale del Campionato italiano, regionale o provinciale.

Le gare che si disputano in due o più giornate continue con classifica generale a tempi, o a punti, devono essere considerate quali corse/manifestazioni a tappe agli effetti tecnici, organizzativi, amministrativi. Possono essere iscritte nel calendario nazionale/internazionale e/ in quelli regionali.

Il chilometraggio massimo delle gare/manifestazioni è stabilito annualmente con le norme Attuative, approvate dal Consiglio Federale.

Le gare in linea possono essere precedute da un tratto turistico, disciplinate dalle norme tecniche relative di cui al presente regolamento.

Lo svolgimento è disciplinato dalle annuali norme attuative, approvate dal Consiglio Federale.

L'attività cicloturistico/amatoriale può svolgersi durante tutto l'arco dell'anno, fatte salve le limitazioni eventualmente per ogni tipo di specialità nelle norme Attuative approvate dal Consiglio Federale su proposta della Struttura Amatoriale Nazionale..

Articolo 21

I tesserati cicloamatori possono partecipare alle gare approvate dal Settore Fuoristrada nel rispetto di quanto stabilito in merito dal R.T.A.A. – Dilettanti – Il parte, Fuoristrada.

Articolo 22

L'attività promiscua tra concorrenti delle diverse categorie e/o con tesserati agli Enti di Promozione Sportiva è disciplinata dalle norme proposte dalla Struttura Amatoriale Nazionale, all'approvazione del Consiglio Federale.

Sezione Seconda

Organizzazione e approvazione gare/manifestazioni

Articolo 23

Lo svolgimento delle gare/manifestazioni su strada, iscritte nei calendari regionali, nazionale ed internazionale, è subordinato all'approvazione sportiva del competente Settore federale, regionale o nazionale, e - per le gare su strada - al rispetto della procedura fissata dall'articolo 9 del Codice della Strada.

La richiesta di approvazione alla Struttura Amatoriale, nazionale o regionale, deve essere presentata in termini di tempo tali che consentano successivamente di avanzare richiesta di autorizzazione all'autorità amministrativa nel rispetto dei tempi fissati dallo stesso codice della strada.

La richiesta di approvazione comporta per la società organizzatrice l'impegno al rispetto più assoluto delle disposizioni tecniche, di sicurezza e di assistenza sanitaria dettate dalla F.C.I., e dalle norme di legge in materia dello Stato italiano.

Nessuna corsa può essere organizzata se la società richiedente non abbia perfezionato la propria affiliazione nel completo rispetto delle relative norme federali o se nei suoi confronti sia stato emesso provvedimento di sospensione da ogni attività da parte di organi di giustizia federali.

La società organizzatrice è responsabile sul piano della conformità ai regolamenti federali e sul piano finanziario, amministrativo e giuridico alle disposizioni dettate dai competenti organi amministrativi dello Stato italiano.

Corse/manifestazioni regionali

Articolo 24

Il programma - regolamento della corsa, compilato in ogni sua parte sui moduli federali, deve essere corredato dalla seguente documentazione:

- a) programma particolare di corsa su carta intestata della società organizzatrice;
- b) Modello 1/c (giallo) debitamente compilato in 5 copie;
- c) ricevute dei versamenti tasse federali, nella misura fissata dal Consiglio Federale;
- d) planimetria ed altimetria del percorso;
- e) tabella oraria di marcia;
- f) caratteristiche del percorso con indicazione delle misure di sicurezza adottate ;
- g) indicazione delle disposizioni adottate in materia di sicurezza e di assistenza sanitaria di competenza della società organizzatrice;
- h) ove prevista, dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore di corsa e del suo vice;
- i) indicazione della dislocazione dei locali per il servizio anti-doping.

La società organizzatrice deve porre a disposizione, quale addetto al Collegio di Giuria, un proprio rappresentante, tesserato federale, che abbia accettato tale incarico.

Corse/manifestazioni nazionali ed internazionali

Articolo 25

Oltre alla documentazione ed a quanto stabilito all'articolo precedente devono essere unite copia del regolamento speciale di corsa in lingua italiana e francese (calendario internazionale), della dislocazione dei posti di pronto soccorso e centri ospedalieri dislocati nelle adiacenze del percorso e le caratteristiche dell'ultimo chilometro.

Programma di corsa/manifestazione

Articolo 26

Il programma di corsa/manifestazione, con i relativi allegati, deve essere portato a conoscenza delle società e dei partecipanti attraverso la pubblicazione sull'organo ufficiale e ripetuta ai partecipanti prima della partenza.

Articolo 27

Il programma di corsa/manifestazione, approvato dalla Struttura Amatoriale competente, non può essere modificato nelle norme che attengono direttamente al risultato tecnico, alla sua sicurezza e all'assistenza sanitaria, se non:

-) prima della partenza: con l'approvazione di un rappresentante della Struttura Amatoriale competente, in forma scritta, a richiesta del Direttore di corsa/di organizzazione o del Responsabile della manifestazione dandone comunicazione al Presidente di Giuria;
-) dopo la partenza: con provvedimento del Direttore di corsa/di organizzazione o del Responsabile della manifestazione, previa comunicazione al Presidente di Giuria, o – in caso di impossibilità di altra comunicazione – ad uno dei componenti del Collegio di Giuria.

Il programma di qualsiasi corsa/manifestazione potrà essere divulgato soltanto dopo la sua approvazione da parte del competente organismo federale, pena l'ammenda indicata dal prospetto delle infrazioni e sanzioni (allegati 2 e 3) al presente regolamento, inflitta dal Giudice Unico su denuncia di qualsiasi tesserato della F.C.I.

Articolo 28

In caso di preventivo annullamento, di interruzione e/o di mancato svolgimento di una corsa di qualsiasi categoria per cause non dipendenti dalla volontà della società organizzatrice, la stessa potrà proporre alla Struttura Amatoriale competente, lo svolgimento ad altra data.

La richiesta di modifica di data dovrà essere indirizzata alla Struttura Amatoriale competente.

Lo spostamento di data per gare nazionali ed internazionali, non comporta il pagamento della tassa stabilita al riguardo nei casi di annullamento per cause non dipendenti dalla volontà della società organizzatrice.

Articolo 29

Per lo svolgimento di gare/manifestazioni sul territorio di altro Stato dovrà essere preventivamente richiesta apposita autorizzazione alla Segreteria Generale.

Le società organizzatrici di corse/manifestazioni che interessano la competenza territoriale di uno o più CC.RR., dovranno ottenere per il tramite del proprio C.R. il nulla osta del Comitato Regionale competente.

Le società organizzatrici di corse/manifestazioni che interessano il territorio di più CC.RR. dovranno inviare ai Comitati Regionali interessati il programma della corsa approvato almeno 20 giorni prima della disputa della corsa/manifestazione iscritta nel calendario nazionale/internazionale e 10 giorni prima per quelle dei calendari regionali.

Premi

Articolo 30

Non è consentito la premiazione in denaro.

Tutte le informazioni relative ai premi in palio di qualsiasi natura, individuali e di rappresentanza, devono essere indicati nel programma di gara e portate a conoscenza dei partecipanti preliminarmente alla partenza.

Per le gare a coppie o altre il premio di rappresentanza sarà assegnato alla squadra del vincitore, anche se formata da atleti di diverse società di appartenenza.

Il Presidente di Giuria dovrà dare atto sul proprio verbale dell'eventuale mancata effettuazione della premiazione. I premi attribuiti e non ritirati sono trattenuti e incamerati dalla società organizzatrice.

Iscrizioni

Articolo 31

Per essere iscritti alle gare/manifestazioni da parte della società di appartenenza i partecipanti devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente tesserati;
- b) appartenere a società non sospesa o radiata;
- c) non essere iscritti già ad altra gara, salvo nell'ipotesi di cui al successivo articolo 35;
- d) non essere radiati o sospesi dalla F.C.I. o da altra Federazione affiliata all'U.C.I. o dall'U.C.I. stessa.

Articolo 32

L'iscrizione alle gare/manifestazioni deve essere inviata alla società organizzatrice dalla società di appartenenza del partecipante.

Le iscrizioni devono contenere, oltre al nominativo ed al numero di tessera di ciascun partecipante, la denominazione e relativo codice della società di appartenenza, la categoria di appartenenza, la nazionalità.

Articolo 33

Il termine utile per le iscrizioni, differenziato secondo il tipo di gara/manifestazione, viene stabilito con le norme attuative, approvate dal Consiglio Federale.

Per le gare/manifestazioni su strada, l'elenco degli iscritti, completo di tutti gli elementi richiesti, deve essere consegnato al Presidente di Giuria un'ora e mezza prima della partenza (gare/manifestazioni regionali) e due ore prima della partenza nelle gare/manifestazioni nazionali/internazionali.

Nell'attività cicloturistica, la società organizzatrice deve presentare al Presidente di Giuria, all'inizio delle operazioni di partenza (almeno un'ora e mezza prima del via), i fogli di iscrizione delle singole società partecipanti, convalidati dal capo gruppo.

Nell'attività di fondo, al termine delle operazioni per l'ammissione in gara, l'organizzatore, che avrà curato la raccolta delle iscrizioni, dovrà presentare alla Giuria l'elenco degli iscritti conformemente alle iscrizioni pervenute con relativo modulo di responsabilità sottoscritto in merito alla regolarità delle stesse.

Articolo 34

I tesserati iscritti ad una gara/manifestazione che non si stata disputata per qualsiasi causa possono essere iscritti ad altra gara riservata alla stessa categoria fino a mezz'ora prima della partenza, previa comunicazione telefonica al direttore di corsa.

In tal caso, l'iscrizione potrà essere effettuata per iscritto da un dirigente della società di appartenenza o dall'interessato, presentando unitamente un'attestazione scritta del Presidente di Giuria della gara/manifestazione non svoltasi.

Servizio Medico

Articolo 35

Nello svolgimento dell'attività amatoriale o cicloturistico-amatoriale, la società organizzatrice deve disporre la presenza in corsa di un medico di gara e di almeno un'autoambulanza dotata delle necessarie apparecchiature atte ad assicurare il primo soccorso.

Le attrezzature medesime dovranno essere controllate prima della partenza da parte dello stesso medico di gara, alla presenza del Direttore di corsa/di organizzazione.

Il Direttore di corsa/di organizzazione dovrà accertarsi preventivamente dell'identità del medico di gara.

L'opera del medico di gara dovrà essere prestata dall'ora di inizio delle operazioni di partenza fino alla scadenza del tempo massimo sia per le corse di un giorno, sia per quelle a tappe.

Soltanto al medico di gara compete lo svolgimento dell'assistenza sanitaria durante la manifestazione. Il medico di gara ha la competenza esclusiva per stabilire la eventuale continuazione della corsa per i partecipanti vittime di cadute o di altre cause.

Il mancato rispetto del divieto a continuare la corsa comporta l'espulsione o l'esclusione da parte della Giuria, su denuncia verbale del medico di gara, nel corso della gara stessa e confermata con atto scritto al termine, consegnato al Presidente di Giuria per essere allegato alla documentazione da trasmettere al Giudice Unico.

La vettura del medico di gara occuperà nella fase iniziale la posizione che precede le vetture delle società ammesse al seguito dietro a quella della dirigenza di corsa (Direttore di corsa/di organizzazione o Presidente Giuria a seconda che si tratti di corsa regionale oppure nazionale/internazionale).

Durante la corsa il medico di gara, ben identificabile da un apposito bracciale o pettorale, deciderà quale sia la posizione più idonea per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione alla natura del percorso e compatibilmente con le esigenze della circolazione dei veicoli in corsa.

Il Direttore di corsa/di organizzazione ed il medico di gara dovranno tenere vicendevolmente i necessari contatti in ogni momento della corsa fra di essi e con l'autoambulanza al seguito, a mezzo di apparecchi di telefonia mobile.

La mancanza di autoambulanza attrezzata e/o del medico comporta in maniera assoluta, da parte del Direttore di corsa/di organizzazione, previa comunicazione scritta al Presidente di Giuria, la decisione di non procedere allo svolgimento della corsa. Tale comunicazione, di cui il Presidente di Giuria dovrà limitarsi a prendere atto, sarà trasmessa, unitamente al proprio verbale, al Giudice Unico per il seguito di competenza.

Spetta al Giudice Unico verificare, sulla base degli atti trasmessi dal Presidente di Giuria, se nella decisione di annullamento della gara siano state osservate tutte le norme sopra indicate.

Nel caso di constatata inosservanza delle succitate norme il Giudice Unico procederà ai necessari accertamenti secondo quanto detta il Regolamento di disciplina. Dei risultati degli accertamenti e del mancato svolgimento della gara il Giudice Unico darà notizia a mezzo di proprio comunicato.

Dell'annullamento della corsa dovranno essere informati immediatamente i dirigenti di società e gli organi dello Stato che hanno autorizzato lo svolgimento della corsa stessa.

A seguito di comunicazione scritta del Direttore di corsa/di organizzazione, il Collegio di Giuria dovrà abbandonare la gara.

Le disposizioni predette saranno applicate anche nello svolgimento dell'attività cicloturistica (raduni, attività di fondo, ecc.) di livello nazionale/internazionale.

Nell'organizzazione di manifestazioni cicloturistiche di livello regionale è sufficiente la presenza di un servizio sanitario con, al seguito, almeno un'autoambulanza con personale idoneo.

In questo caso, il Responsabile della manifestazione potrà sostituire il Direttore di corsa/di organizzazione.

La Struttura Amatoriale Federale stabilirà mediante le norme Attuative, approvate del Consiglio Federale, specifiche indicazioni relative all'assicurazione del servizio sanitario in corsa, per quanto attiene alle manifestazioni di fondo/gran fondo.

Percorso

Articolo 36

Sulla scelta del percorso devono fornire preventivamente le proprie indicazioni il Direttore di corsa/di organizzazione e/o il Responsabile della manifestazione.

Il chilometraggio massimo e le caratteristiche delle diverse corse/manifestazioni sono fissate dalla normativa Attuativa proposta dalla Struttura Amatoriale all'approvazione del Consiglio Federale.

Preliminari

Articolo 37

Nel luogo e nei termini stabiliti dal programma approvato della gara, il partecipante deve:

- a) ritirare dalla società organizzatrice, dopo essersi presentato alla giuria per la verifica della tessera, il numero di partenza;
- b) mettersi a disposizione del giudice di partenza;
- c) procedere, nelle gare, alla firma del foglio di partenza secondo le disposizioni del Giudice di partenza e comunque non oltre 30 minuti prima della stessa.

Le operazioni di verifica della tessera e di ritiro dei numeri di gara potranno svolgersi, anche a cura di un componente del Consiglio Direttivo della società del quale sia stata riconosciuta l'identità.

In tutte le corse/manifestazioni su strada, un'ora prima della partenza nelle gare regionali, e secondo quanto previsto dal relativo programma per le corse iscritte nel calendario nazionale/internazionale, è obbligatoria la riunione del Direttore di corsa/di organizzazione, con la giuria ed i dirigenti di società.

Nel corso della riunione dovranno essere trattati gli argomenti di natura tecnica e di sicurezza, indicati dai successivi articoli del presente regolamento.

Articolo 38

Nel caso in cui un partecipante sia impedito a prendere la partenza, per qualsiasi causa, dopo la verifica delle tessere e il ritiro del numero, il Dirigente della società o il corridore medesimo ha l'obbligo di darne comunicazione al Presidente di Giuria prima della partenza stessa.

Quanto precede, al fine di regolarizzare la posizione del corridore ai fini disciplinari.

Numeri di gara

Articolo 39

L'uso del numero dorsale è obbligatorio nelle gare di livello cicloamatoriale.

I numeri devono avere le cifre nere su fondo bianco. Le caratteristiche sono indicate dalle norme attuative, approvate dal Consiglio Federale.

Il numero al telaio è obbligatorio nelle gare su strada (esclusa l'attività di fondo) valide quali prova unica di Campionato italiano e nelle gare del calendario nazionale/internazionale, con esclusione di quelle a cronometro.

Indumenti

Articolo 40

L'uso del casco rigido omologato è obbligatorio in tutte le corse/manifestazioni su strada e durante gli allenamenti.

Il casco deve corrispondere alle norme di sicurezza e di protezione dettate dalle norme in materia vigenti.

Articolo 41

I partecipanti alle gare/manifestazioni devono indossare la maglia con i colori sociali.

Negli indumenti di gara possono essere riportate anche iscrizioni pubblicitarie diverse dalla denominazione sociale purché tutti i partecipanti della medesima società indossino una maglia con identica pubblicità.

Sulla tessera dei partecipanti dovrà apparire la sola denominazione sociale riportata nell'atto di affiliazione.

Articolo 42

Sulla maglia di rappresentanza nazionale ufficiale e sugli altri indumenti ufficiali potranno figurare solo quelle indicazioni deliberate dal Consiglio Federale conformemente alle norme al riguardo emanate dall'U.C.I. e dal C.O.N.I.

Articolo 43

Le iscrizioni pubblicitarie dovranno apparire in modo uniforme sul vestiario delle società nella maniera seguente: sulla maglia e sui pantaloncini possono figurare liberamente e possono variare senza limitazione il nome ed il marchio della o delle iscrizioni pubblicitarie.

Il marchio del fabbricante degli indumenti è permesso su ciascun elemento.

Tutti gli altri indumenti non sono sottoposti a norme limitative.

Articolo 44

Le società vincitrici del Campionato italiano cicloturistico di società, del Campionato italiano cicloamatoriale di società e degli altri campionati nazionali riservati alle società potranno applicare sulle maglie le distinzioni stabilite dalla Struttura Amatoriale Nazionale con le annuali norme attuative, approvate dal Consiglio Federale.

Sezione Terza

Campionati

Articolo 45

I titoli di campione italiano di ogni specialità e categoria sono stabiliti dalla Struttura Amatoriale Nazionale, che proporrà la forma di disputa dei singoli titoli (prova unica o multipla, sistema di classifica, limiti di partecipazione) e l'assegnazione delle prove di campionato nazionale all'approvazione del Consiglio Federale.

Il vincitore di un campionato italiano rimane possessore del titolo fino al giorno prima della proclamazione del nuovo campione, a meno che nel frattempo il corridore sia passato di categoria, nel qual caso perde il diritto di indossare la maglia di campione nazionale, senza possibilità di sostituzione.

I premi della F.C.I. per i campionati italiani consistono in tre medaglie, di primo, di secondo e di terzo grado.

I campioni italiani hanno diritto alla maglia, al diploma ed alla medaglia d'oro.

I titoli dei campionati regionali e provinciali debbono rispettare la stessa classificazione del presente articolo. I titoli saranno assegnati ai corridori di nazionalità italiana appartenenti a società affiliate nella regione o nella provincia.

La partecipazione di atleti italiani tesserati all'estero (compreso i frontalieri) ai Campionati Italiani, è disciplinata dalle norme attuative proposte dalla Struttura federale competente all'approvazione del Consiglio Federale.

Gli atleti di nazionalità italiana tesserati all'estero non possono partecipare ai Campionati Regionali e provinciali.

Articolo 46

La maglia di campione italiano è tricolore.

Quella di campione italiano di categoria, relativa all'attività di fondo, è bianca con scudetto tricolore al petto per tutte le categorie.

La pubblicità della società sportiva può apparire sulla fascia bianca, anche sul retro, in un rettangolo di cm. 10 di altezza, sulle bande laterali con altezza massima delle lettere di cm. 9, sui quarti di manica su una sola linea con altezza massima di cm. 5.

Può apparsi una sola volta il marchio o la griffe del fabbricante nella misura di 25 cm. quadrati.

Articolo 47

I detentori del titolo di campione italiano devono indossare in corsa la maglia di campione della specialità di cui detengono il titolo.

I detentori del titolo regionale e/o provinciale hanno facoltà di indossare in corsa la maglia di campione nelle gare regionali che si disputano, rispettivamente, nella regione o provincia in cui è affiliata la società di appartenenza.

Articolo 48

Le caratteristiche della maglia di campione regionale e provinciale sono fissate da ciascun Comitato Regionale e sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale.

Articolo 49

Le società che hanno avuto propri corridori vincitori di titoli di campione mondiale, olimpico, europeo e di campione nazionale non possono fregiare le proprie maglie sociali di alcun segno riferentesi a tale titolo. Le società che hanno conquistato un Campionato italiano di società possono fregiare le loro maglie di uno scudetto tricolore.

Articolo 50

I campioni mondiali, italiani ed europei di qualsiasi specialità, sono obbligati ad indossare la relativa maglia nelle prove di cui sono titolari.

In tale maglia potranno figurare soltanto le iscrizioni pubblicitarie fissate rispettivamente dalla F.C.I. e dall'U.C.I. La Giuria dovrà vietare la partenza dei partecipanti che indossino le maglie di campione in violazione di quanto stabilito dal comma precedente.

I tesserati già campioni italiani di qualsiasi categoria possono applicare sulle maniche della propria maglia sociale un bordo tricolore di massimo cm. 3 e i già campioni del mondo un bordo iridato di cm. 6.

Sezione Quarta

Biciclette

Articolo 51

Salvo particolari disposizioni del Consiglio Federale, le caratteristiche tecniche delle biciclette devono permettere ai partecipanti di affrontarsi su di un piano di uguaglianza e rispondere al criterio della sicurezza.

Sezione Quinta

Svolgimento delle gare/manifestazioni di un giorno ed a tappe

Articolo 52

Le gare/manifestazioni su strada si effettuano con qualsiasi condizione climatica, salvo l'adozione delle disposizioni previste dall'articolo 80 del presente Regolamento al verificarsi di particolari circostanze durante la corsa/manifestazione.

Nel caso in cui, invece, si manifestino prima della partenza condizioni di percorso tali da pregiudicare la sicurezza dei corridori ed il risultato tecnico della corsa/manifestazione, il Direttore di corsa/di organizzazione, sentito il Presidente di Giuria e il rappresentante della Struttura federale competente, effettuati i necessari accertamenti, disporrà per lo svolgimento o meno della corsa, dandone, in ogni caso, immediata notizia ai dirigenti ed ai partecipanti.

L'articolo 79 fissa, inoltre, i provvedimenti da adottare e le relative procedure nel caso in cui le condizioni del percorso, tali da porre a rischio la sicurezza dei partecipanti e del seguito, abbiano a manifestarsi dopo la partenza.

Articolo 53

Nelle corse/manifestazioni in cui il numero dei partenti risulti al momento della verifica inferiore a 15 è facoltà del Direttore di corsa/di organizzazione e/o del Responsabile della manifestazione, sentito il Presidente di Giuria, disporre la non effettuazione della gara.

Articolo 54

Nel rispetto delle disposizioni in materia contenute dal codice della strada, la società organizzatrice è tenuta a segnalare in ogni modo possibile il percorso della gara/manifestazione.

La vigilanza ai bivi deve essere assicurata sia al fine della prevenzione di incidenti, sia al fine di evitare errori di percorso con personale addetto all'organizzazione, facilmente identificabile.

Al riguardo, nessuna colpa potrà imputarsi alla società organizzatrice quando il percorso sia stato esattamente indicato nel programma di corsa ed illustrato ai partecipanti dal Direttore di corsa/di organizzazione o dal Responsabile della manifestazione preliminarmente alla partenza.

Come indicato nel prospetto delle infrazioni l'errore di percorso, dal quale il corridore abbia tratto vantaggio per se o per la società di appartenenza, comporta l'espulsione o l'esclusione dalla corsa.

Tuttavia nel caso in cui uno o più partecipanti prendano involontariamente una direzione errata sarà cura del Direttore di corsa/di organizzazione o del Responsabile della manifestazione, in collaborazione con i componenti di giuria e le staffette motociclistiche, riportare i partecipanti nello stesso punto del percorso in cui l'avevano abbandonato.

L'organizzatore dovrà preventivamente:

- a) verificare le condizioni di illuminazione di tutte le gallerie sul percorso accertando se dall'entrata e da ogni suo punto sia possibile distinguere ad occhio nudo la targa di un'auto a 10 m. o un veicolo di colore scuro a 50 m.;
- b) segnalare i tratti del percorso di maggiore pericolosità a mezzo di propri addetti.

Articolo 55

L'effettuazione del rifornimento nelle gare iscritte nei calendari regionali ed in quello nazionale, è disciplinata dalle Norme Attuative approvate dal Consiglio Federale su proposta della Struttura Amatoriale Federale.

Nelle manifestazioni cicloturistiche il rifornimento è libero; gli organizzatori dovranno provvedere unicamente all'allestimento di appositi spazi per il ristoro e provvedere al ripristino dell'area dopo la corsa.

Articolo 56

L'assistenza tecnica nelle corse su strada, obbligatoria nelle prove di Campionato italiano e facoltativa nelle altre, deve essere assicurata a mezzo di almeno due vetture, equipaggiate dell'attrezzatura minima prescritta con le Norme Attuative, approvate dal Consiglio Federale.

La collocazione in corsa di tali vetture spetta alla competenza del Presidente di Giuria (gare nazionali ed internazionali) ed al Direttore di corsa in quelle regionali.

Nelle gare a cronometro, l'assistenza tecnica (cambio ruote e biciclette) può essere effettuata dalla vettura della società di appartenenza del concorrente o da quella che segue il concorrente stesso.

Nell'attività di fondo l'assistenza tecnica è regolamentata dalle Norme Attuative in materia approvate dal Consiglio Federale.

Ad esclusione dei Campionati italiani e regionali è consentito il cambio di ruota o di bicicletta fra compagni di squadra.

Qualunque sia la posizione del concorrente in gara l'assistenza tecnica (ove sia stabilita) dovrà effettuarsi esclusivamente in coda al gruppo di cui fa parte, da fermo e sul lato destro della strada.

Articolo 57 Il concorrente che nelle gare cicloamatoriali o cicloturistiche si ritira o del quale è disposto il ritiro a norma di quanto stabilisce il successivo articolo 58, deve togliersi il numero e non unirsi per nessun motivo a concorrenti ancora in gara, assumendo ad ogni effetto la figura di utente della strada.

Articolo 58

Nelle corse iscritte nei calendari regionali e nazionale il Direttore di corsa/di organizzazione dovrà disporre il ritiro di corridori in ritardo ritenuto incolmabile e privi di qualsiasi forma di protezione e di sicurezza sia da parte degli organizzatori, sia delle forze dell'ordine al seguito della corsa e sul percorso.

La misura del ritardo da ritenersi incolmabile e le modalità di applicazione della norma dovranno essere definite nelle linee generali tra Direttore di corsa/di organizzazione e il Presidente di Giuria e comunicate prima della partenza ai concorrenti, in applicazione delle prescrizioni consentite nell'autorizzazione della corsa e della relativa ordinanza di sospensione della circolazione.

Il ritiro dei corridori in forte ritardo, disposto esclusivamente dal Direttore di corsa/di organizzazione o loro vice, deve essere considerato unicamente quale atto a tutela della sicurezza dei corridori.

Di tali provvedimenti, che il Direttore di corsa/di organizzazione dovrà riportare nel proprio rapporto di fine gara, dovrà essere informato per iscritto il Collegio di Giuria.

Articolo 59

L'arrivo di tutte le corse può avvenire su strada e su pista (ad eccezione di quelle valide per l'assegnazione dei titoli nazionale, regionale e provinciale) soltanto se la pista sia stata omologata secondo le norme vigenti federali.

Nelle corse a tappe ed in quelle valide per i campionati nazionali e regionali o iscritte nel calendario nazionale o internazionale l'uso della apparecchiatura del fotofinish è obbligatorio.

Articolo 60

L'arrivo su strada di tutte le gare regionali, nazionali ed internazionali deve avvenire su di un rettilineo di almeno 200 m. e almeno sui 5 m. di larghezza ed avente la sede stradale libera dal pubblico.

Non dovrà esservi alcun passaggio a livello nei 5 km. precedenti all'arrivo.

Nelle gare iscritte nel calendario nazionale dovranno essere transennati almeno 100 m. prima e almeno 25 m. dopo la linea di arrivo.

Gli organizzatori sono tenuti a predisporre sulla linea d'arrivo un piano rialzato di altezza minima di m. 1,50 dal suolo per il Giudice d'arrivo.

Gli arrivi in salita possono essere consentiti anche in presenza di misure diverse della sede stradale e della transennatura purché sia salvaguardata in ogni caso la sicurezza dei corridori, del seguito e degli spettatori.

Articolo 61

Nelle corse/manifestazioni iscritte nel calendario nazionale/internazionale è consigliata l'installazione di pannelli fissi indicanti il chilometraggio progressivo. Inoltre, in relazione all'arrivo potranno essere segnalate le seguenti distanze: m. 500 - m. 300 - m. 200 - m. 100.

L'ultimo chilometro dovrà essere segnalato in tutte le gare con un triangolo rosso (di almeno 30 cm. di altezza) posto al centro della strada ad un'altezza minima di m. 4,20.

L'arrivo con un telone o pannello di colore rosso collocato trasversalmente alla sede stradale ad un'altezza minima di m. 4,20, recante la denominazione arrivo, con scritta di altezza minima di m. 0,90 e, di lunghezza minima di m. 4,00, privo di iscrizioni pubblicitarie sul lato anteriore. In corrispondenza, sulla strada deve essere tracciata la linea sulla quale viene rilevato l'ordine di arrivo, di colore nero larga 4 cm. su una fascia bianca larga cm. 72, cioè di cm. 34 da ciascun lato della linea nera. La vernice usata dovrà essere di qualità antisdrucchiabile. Nelle gare regionali deve essere tracciata una linea bianca larga 4 cm. e collocato un telone con la scritta arrivo, o pannello con le caratteristiche di cui al comma precedente.

In caso di condizioni ambientali difficili o di modificazioni del percorso il telone indicante l'arrivo ed il triangolo rosso dell'ultimo chilometro possono essere sostituiti, da una bandiera rossa per l'ultimo km. e una bandiera a scacchi bianco e nero per la segnalazione dell'arrivo, di ben visibili dimensioni, da collocarsi ai due lati della strada.

Delle modificazioni di cui al comma precedente dovranno essere informati i partecipanti ed i dirigenti di società prima della partenza o nel corso della gara in caso d'imprevista esigenza.

E' autorizzata l'installazione di un arco gonfiabile quale sostegno allo striscione di arrivo, nel rispetto delle misure, del colore e della posizione stabiliti dal precedente terzo comma del presente articolo.

E' consentita la collocazione dell'arco gonfiabile quale sostegno del triangolo rosso dell'ultimo km.

E' vietata l'installazione di qualsiasi altra segnalazione collocata trasversalmente dall'ultimo km. alla linea di arrivo.

L'arco gonfiabile collocato sulla linea di arrivo non dovrà in ogni caso impedire l'esercizio delle funzioni sia del Giudice di arrivo, sia del servizio di cronometraggio.

Articolo 62

In caso di arrivo simultaneo di due o più concorrenti, questi saranno classificati a pari merito, con conseguente suddivisione dei premi.

Nelle corse a tappe, in caso di caduta, foratura, incidente meccanico nell'ultimo chilometro, con esclusione delle tappe con arrivo in salita, il corridore od i corridori accidentati saranno accreditati dello stesso tempo del gruppo dei corridori di cui facevano parte o del corridore al quale era insieme al momento della caduta, anche se non dovessero superare la linea d'arrivo in tempo massimo a condizione che l'incidente sia stato rilevato da un componente della giuria o dal Giudice di arrivo o segnalato alla Giuria dal Direttore di corsa/di organizzazione o suo vice.

Il corridore incidentato nell'ultimo chilometro, come indicato nel secondo comma precedente, che non abbia superato comunque la linea di arrivo in tempo massimo, non dovrà essere indicato nell'ordine di arrivo, ma iscritto nella classifica generale in relazione al tempo registrato al momento dell'incidente con comunicato specifico del collegio di giuria.

Nelle corse a tappe in caso di parità di tempo si dovrà procedere ad inserire nella classifica a tempi i centesimi di secondo registrati nelle tappe a cronometro, compreso il prologo.

In caso di nuova parità o nel caso che non siano state disputate tappe a cronometro la classifica deriverà dalla somma dei posti ottenuti in ciascuna tappa ed in caso di ulteriore parità considerando il piazzamento dell'ultima tappa.

La classifica di una corsa a tappe può essere determinata sia a tempi che a punti.

Nella corsa a punti l'attribuzione del punteggio dovrà essere stabilita dall'organizzatore e riportata nel programma di gara approvato dalla Struttura Amatoriale Nazionale.

Articolo 63

Il corridore appiedato può terminare il percorso portando, tirando o spingendo la bicicletta, ma senza soccorso di alcuno.

Articolo 64

Per essere consentito l'arrivo in pista, questa deve corrispondere alle seguenti condizioni:

- a) avere un fondo regolare, solido ed uguale;
- b) avere uno sviluppo di almeno 300 m. ed un raggio di curva sufficiente a permettere lo sviluppo della piena azione senza pericolo di sbandamento o fuori strada;
- c) avere un ingresso che non influisca sulla regolarità dell'arrivo e non comporti alcun rischio per la sicurezza dei concorrenti,
- d) essere omologata dalla F.C.I.

Articolo 65

Nell'arrivo su pista i corridori devono passare sulla linea del traguardo non meno e non più di due volte e potranno percorrere l'intera superficie della pista.

I tempi dei corridori devono essere registrati in prossimità dell'ingresso delle piste, dove, se necessario, sarà stabilita una neutralizzazione al fine di evitare il raggruppamento dei differenti gruppi.

Articolo 66

In tutte le corse di un giorno il tempo massimo è stabilito nella misura del 10% del tempo del vincitore di categoria.

Nelle gare a tappe il tempo massimo è di 30 minuti fino a 100 km. Per un chilometraggio eventualmente superiore, si aggiungerà un minuto per ogni 5 km. o frazione di cinque, di maggior percorso.

Per le gare a cronometro individuali, comprese quelle inserite in una corsa a tappe, il tempo massimo è calcolato nella misura del 50% del tempo impiegato dal vincitore arrotondato al minuto superiore.

Sezione Sesta

Limitazione alla partecipazione alle corse

Articolo 67

Il numero massimo dei partenti per ogni corsa cicloamatoriale su strada di un giorno ed a tappe è fissato in 200, sia per quelle iscritte nei calendari regionali, sia per quelle iscritte nel calendario nazionale e internazionale.

Nelle manifestazioni cicloturistiche e dell'attività di fondo, non è prevista limitazione del numero dei partecipanti.

Articolo 68

La società organizzatrice di gare ha l'obbligo di predisporre il regolamento speciale della propria corsa, la cui approvazione preventiva spetta alla Struttura Amatoriale competente.

Detto regolamento dovrà tuttavia essere conforme alle norme dettate dal presente regolamento tecnico ed alle Norme Attuative approvate dal Consiglio Federale su proposta della Struttura Amatoriale Nazionale.

La Società organizzatrice ha facoltà di stabilire nel regolamento speciale di corsa la limitazione del numero dei partenti, oltre quella stabilita dal primo comma del precedente articolo 67 per esigenze dettate dall'osservanza delle particolari norme di sicurezza stabilite dal presente regolamento.

Sezione Settima

Controllo delle corse/manifestazioni su strada

Articolo 69

In tutte le corse iscritte nei diversi calendari devono essere applicate integralmente le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Non potrà in nessun caso essere applicata una norma tecnica del presente regolamento o di quello dell'U.C.I. qualora risulti in contrasto con le leggi dello Stato italiano.

Articolo 70

Nelle corse su strada, nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento, il controllo tecnico-disciplinare della corsa è svolto nel rispetto delle norme stabilite di intesa tra la Commissione Nazionale Giudici di Gara e la Struttura tecnica competente, approvate dal Consiglio Federale.

Ai Direttori di corsa/di organizzazione e, ove previsto, al Responsabile della manifestazione compete la direzione generale delle corse/manifestazioni di un giorno ed a tappe iscritte nel calendario, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 71.

Le Commissioni regionali Giudici di Gara provvedono alla nomina delle giurie per le gare iscritte nei calendari regionali.

Per le gare/manifestazioni iscritte nel calendario nazionale/internazionale di un giorno ed a tappe provvede alla nomina la Commissione Nazionale Giudici di Gara, la quale potrà designare altri giudici con compiti particolari nelle corse a tappe, soltanto quando oggettive esigenze di controllo lo richiedano o in casi particolari dare delega per la designazione alle Commissioni Regionali.

Direttore di corsa/di organizzazione

Articolo 71

Il Direttore di corsa/di organizzazione ed il vice Direttore di corsa/di organizzazione, abilitati allo svolgimento delle funzioni di seguito specificate in conformità della normativa emanata dalla Commissione Nazionale Direttori di Corsa e di Organizzazione a norma dell'articolo 25 del Regolamento Organico, sono designati (per ciascun percorso) dalla società organizzatrice, con sottoscrizione per accettazione da parte degli stessi.

Ad esso spetta l'accertamento preventivo delle condizioni del percorso e la rispondenza dello stesso alle esigenze di sicurezza per i corridori e per il seguito nella fase di organizzazione della corsa stessa, oltre all'osservanza in particolare di quanto prescritto dagli articoli 35, 36, 37 e 77 del presente Regolamento.

Stabilite le misure da adottarsi in merito a quanto precede, il Direttore di corsa/di organizzazione ne coordinerà l'esecuzione d'intesa con la scorta della polizia stradale e con il gruppo di staffette motociclistiche della società organizzatrice.

La direzione di corsa comporta, inoltre, una continua verifica delle condizioni del percorso utilizzando le staffette motociclistiche e le vetture che aprono e chiudono la corsa, da assicurarsi costantemente a mezzo radio o diverso mezzo di comunicazione.

Al Direttore di corsa/di organizzazione compete altresì la verifica della presenza prima della partenza e durante la corsa, delle vetture del medico di corsa e della autoambulanza di servizio, verificandone le attrezzature richieste unitamente al medico di gara.

Dopo la scadenza del tempo massimo e non oltre 30 minuti dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente il Direttore di corsa/di organizzazione presenterà il proprio rapporto al Presidente di Giuria in materia sia d'incidenti verificatisi, sia di segnalazione di infrazioni registrate per l'adozione dei provvedimenti di competenza in materia disciplinare e tecnico-organizzativa.

In tutte le corse iscritte nel calendario tutte le questioni di natura organizzativa sono affidati alla competenza del Direttore di corsa/di organizzazione nel rispetto del presente regolamento ed in conformità delle norme relative allo svolgimento dell'attività dettate dalla Commissione Nazionale Direttori di Corsa e di Organizzazione, approvate dal Consiglio Federale.

Il Direttore di corsa/di organizzazione deve essere consultato dalla società organizzatrice in sede di predisposizione del programma tecnico di corsa, affinché possano essere previste le necessarie misure di sicurezza da adottare a titolo attivo o passivo.

La collocazione in corsa del Direttore di corsa/di organizzazione, conferisce la specifica funzione ad esso affidata e cioè la verifica continua delle condizioni di sicurezza del percorso.

L'assenza del Direttore di corsa/di organizzazione e l'impossibilità della sua sostituzione comporta l'annullamento della corsa ed il ritiro da parte del collegio di Giuria.

Il Direttore di corsa/di organizzazione può avere la collaborazione di più vice Direttori, ugualmente designati dalla società organizzatrice, che svolgeranno il proprio compito secondo le disposizioni emanate dal Direttore di corsa/di organizzazione titolare.

Spetta al Direttore di corsa/di organizzazione:

* ammettere al seguito della gara le vetture e le moto al seguito secondo le modalità di cui al presente Regolamento, assumendone la responsabilità relativa;

* verificare la presenza al raduno di partenza del medico di corsa e della autoambulanza al seguito;

* verificare alla vigilia se le Aziende Sanitarie Locali dei centri attraversati abbiano dato conferma a quanto preventivamente richiesto dalla società organizzatrice;

* verificare la rispondenza del raduno di partenza alle esigenze di sicurezza e di funzionalità;

* accertare se la segnaletica stabilita sia stata collocata;

* controllare se nella località di arrivo sia stato posto in opera tutto quanto è previsto dalle specifiche disposizioni organizzative a riguardo;

* contattare preventivamente il responsabile della scorta di polizia stradale o della scorta tecnica, il medico di servizio designato, l'ente proprietario della autoambulanza per coordinare preventivamente le misure di sicurezza relative;

* emanare le disposizioni necessarie alle staffette motociclistiche prima della partenza nel rispetto dei compiti propri e di quelle della scorta della polizia;

* verificare l'applicazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione della gara e nell'eventuale sospensione (o limitazione) del traffico, di cui deve portare con se copia conforme per l'intera durata della gara.

Nella riunione preliminare spetta al Direttore di corsa/di organizzazione portare a conoscenza del collegio di giuria e dei dirigenti di società i particolari organizzativi adottati in conformità del presente regolamento e di quello particolare di corsa.

E' attribuita al Direttore di corsa/di organizzazione la responsabilità dell'osservanza delle norme contenute nel dispositivo di autorizzazione allo svolgimento della gara da parte del competente organo statale, disponendo in caso di assenza della scorta della polizia stradale o di quella tecnica l'annullamento della gara.

* Svolgere le funzioni previste dal precedente articolo 59 e dal successivo articolo 77 del presente Regolamento;

* Comunicare ai concorrenti le norme vigenti in materia di sicurezza prima della partenza, con le modalità che riterrà più opportune.

In assenza del Direttore di corsa/di organizzazione la società organizzatrice provvederà alla sostituzione o con uno dei vice Direttori di corsa/di organizzazione o con altro Direttore di corsa/di organizzazione parimenti abilitato.

L'impossibilità della sostituzione comporta l'annullamento della corsa e l'abbandono della stessa da parte del Collegio di Giuria.

Responsabile della manifestazione

Articolo 72

Nelle manifestazioni regionali esclusivamente cicloturistiche e nell'attività di fondo, la funzione di Direttore di corsa/di organizzazione, e/o quella di vice, possono essere svolte (per ogni percorso) da un Responsabile della manifestazione, coadiuvato da un vice Responsabile della manifestazione, dirigenti tesserati alla F.C.I., che assumono le stesse competenze e responsabilità.

Controllo tecnico-disciplinare

Articolo 73

Il controllo tecnico-disciplinare della corsa è esercitato dai Giudici di gara designati dalla Commissione Nazionale Giudici di Gara, per le gare nazionali ed internazionali, e dalle Commissioni regionali per le gare iscritte nei calendari regionali.

La predetta Commissione Nazionale può delegare alle Commissioni regionali, in caso di necessità o urgenza, alcuni servizi iscritti nel calendario nazionale o internazionale.

I Giudici di gara svolgono le mansioni definite dal regolamento tecnico della categoria.

Articolo 74

Il Collegio di Giuria deve svolgere i compiti previsti dal regolamento di categoria e dal R.T.A.A. – Dilettanti – Parte 1° articolo 101.

L'accertamento da parte dei Giudici delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento ed in quello di Giustizia e Disciplina Federale, da riportare nei verbali di gara, hanno valore probante, salvo prova contraria.

Articolo 75

Spetta alla Giuria compilare il verbale che dovrà essere trasmesso, a cura del Presidente, al Giudice Unico entro e non oltre 7 giorni dal termine della gara, per le gare di un giorno, ed entro 10 giorni dal termine dell'ultima tappa per le corse a tappe.

Le decisioni di giuria debbono essere adottate collegialmente a porte chiuse con la esclusione della presenza di qualsiasi altra persona.

I ritardi nella trasmissione degli atti al Giudice Unico per l'omologazione della gara dovranno essere tempestivamente segnalati dal Presidente di Giuria allo stesso organo di giustizia.

Articolo 76

Il Giudice di arrivo deve giudicare gli arrivi sul punto più avanzato della ruota anteriore con la tangente elevata verticalmente al di sopra della linea di arrivo

Sezione Ottava

Norme di sicurezza e disposizioni organizzative

Articolo 77

Al verificarsi di condizioni ambientali o di circostanze che si manifestino nel corso della gara, della tappa o manifestazione, che pongano in pericolo l'incolumità dei corridori e del seguito e/o la validità del risultato tecnico della corsa o della tappa, si dovrà procedere nel modo che segue in tutte le gare regionali e nazionali/internazionali:

il Direttore di corsa/di organizzazione potrà decidere in qualsiasi momento, previa comunicazione al Presidente di Giuria, di :

- a) modificare il percorso se le condizioni di sicurezza lo garantiscano e la modifica sia preventivamente autorizzata dal competente organo amministrativo previo parere favorevole;
- b) neutralizzare temporaneamente la manifestazione, quando la sosta della carovana, possa prevedersi assai limitata nel tempo e si dispongano dei mezzi per consentire la ripresa della corsa con la stessa situazione al momento della neutralizzazione, nel rispetto, comunque, della tutela fisica dei corridori;

- c) in relazione al punto del percorso ove si verificano le circostanze di pericolo, decidere per l'annullamento totale della manifestazione con tutti i risultati intermedi fino al momento acquisiti oppure dare una nuova partenza superato il luogo dell'incidente;
- d) in relazione al momento della manifestazione in cui si verifica l'incidente considerare la corsa o la tappa terminata con il risultato registrato, avendo adottati i necessari provvedimenti sia per informare i corridori, sia per garantire la sicurezza dell'arrivo;
- e) dare una nuova partenza rispettando la situazione della manifestazione al momento della sospensione;
- f) considerare la manifestazione come non disputata.

Dell'annullamento della manifestazione dopo la sua partenza, come previsto dalla lettera c) del presente articolo, o di mancata disputa, di cui alla successiva lettera f) dello stesso presente articolo, il Giudice Unico dovrà, sulla base della documentazione trasmessagli dal Presidente di Giuria, dare atto con proprio comunicato

Articolo 78

Qualora abbia a mancare sia la scorta della polizia stradale sia la scorta tecnica di motociclisti abilitati, secondo quanto disposto dall'autorizzazione allo svolgimento della corsa, il Direttore di corsa/di organizzazione disporrà l'annullamento della gara dandone comunicazione ai Dirigenti, ai partecipanti ed in forma scritta al Presidente di Giuria, che dovranno limitarsi a prenderne atto.

Passaggi a livello

Articolo 79

Il superamento dei passaggi a livello chiusi è vietato dalle norme del codice della strada e da quelle della sicurezza per i corridori e per il seguito.

Oltre alle sanzioni previste dalle norme di legge, la giuria o i suoi componenti dovranno adottare, nei confronti di chi non rispetti tali norme, la sanzione della espulsione o della esclusione dalla corsa.

In relazione a quanto precede sono fissate le seguenti prescrizioni:

- 1) nel caso di fuga di uno o più corridori fermati da un passaggio a livello chiuso, che si riapre prima dell'arrivo di uno o più inseguitori, non è richiesta l'adozione di alcun provvedimento, dovendosi considerare la circostanza come incidente di corsa;
- 2) se uno o più corridori in fuga con oltre 30" di vantaggio sono fermati dalla chiusura del passaggio a livello e raggiunti prima della riapertura da uno o più inseguitori, la corsa dovrà essere neutralizzata e data una nuova partenza con gli stessi distacchi, dopo aver fatto passare gli automezzi al seguito.
Se il vantaggio dei fuggitivi fosse inferiore ai 30" nessun provvedimento dovrà essere adottato, considerando il fatto quale incidente di corsa;
- 3) se uno o più corridori superano il passaggio a livello prima della sua chiusura e uno o più inseguitori sono fermati dalla chiusura del passaggio a livello, non è adottato alcun provvedimento e la chiusura del passaggio a livello è considerata come incidente di corsa;
- 4) le situazioni di carattere eccezionale che possono crearsi (eccessiva durata di chiusura del passaggio a livello, ecc.) saranno risolte dalla giuria inappellabilmente.

Tali decisioni dovranno essere rese note al Direttore di corsa/di organizzazione.

Doveri dei concorrenti/partecipanti

Articolo 80

I concorrenti/partecipanti alle gare/manifestazioni sono tenuti al più assoluto rispetto della maggiore prudenza per la propria incolumità e per quella degli altri concorrenti/partecipanti, del seguito della corsa e degli spettatori.

Oltre alle norme del Codice della Strada dovranno osservare le regole sportive di cui debbono essere informati.

Essi sono tenuti a conoscere le caratteristiche del percorso.

Dovranno rispettare le disposizioni e le segnalazioni della direzione di corsa, dei componenti la giuria in macchina ed in moto, dove prevista, delle forze dell'ordine o di quelle disposte sul percorso stesso.

Sul piano sportivo la loro condotta deve essere ispirata a criteri di assoluta lealtà per evitare l'infrazione delle regole contemplate dal presente regolamento e dagli allegati prospetti, relativi alle infrazioni e sanzioni,.

Articolo 81

Tutte le corse debbono essere precedute da un automezzo, recante la iscrizione "Inizio gara ciclistica". Altro automezzo dovrà chiudere la corsa con cartello recante l'iscrizione "Fine gara ciclistica".

I cartelli dovranno essere di colore bianco con lettere in colore nero, in conformità e delle dimensioni stabilite dall'articolo 9 del codice della strada.

Per le corse che si disputano in circuito chiuso al traffico la società organizzatrice potrà adottare misure alternative in relazione alle caratteristiche del percorso.

Per le manifestazioni cicloturistiche per le quali non è previsto il rispetto delle norme di cui al primo comma del presente articolo, dovranno essere rispettate le disposizioni indicate nelle norme attuative approvate dal Consiglio Federale.

Articolo 82

Il luogo della partenza reale non potrà distare dal luogo del raduno di partenza più di 10 km.

Articolo 83

In tutte le corse di un giorno ed a tappe, prima della linea di arrivo è raccomandata, sul lato destro dell'arrivo, la deviazione delle vetture al seguito, in un parcheggio adiacente alla linea di arrivo.

Sono esclusi dalla deviazione, che dovrà essere disciplinata da un addetto alla organizzazione, facilmente identificabile, soltanto le seguenti auto/moto:

- 1 Direttore di corsa o di organizzazione
- 2 Componenti giuria
- 3 Scorta di polizia stradale o scorta tecnica
- 4 Medico di gara

Articolo 84

I fotografi ed i cineoperatori sulle motociclette al seguito della corsa/manifestazione ed in genere tutti i conducenti di automezzi debbono obbligatoriamente prendere, quando prevista, la deviazione per le vetture al seguito e rispettare le disposizioni emanate dal Direttore di corsa/di organizzazione o dal Presidente e componenti di giuria.

Spetta alla Giuria denunciare all'organo omologante i casi di violazione alla disposizione di cui sopra.

Articolo 85

I dirigenti di società potranno seguire la corsa soltanto sulla propria vettura tecnica.

Essi rispondono del loro comportamento nei confronti del Direttore di corsa/di organizzazione e del Presidente e dei componenti di giuria, pena l'adozione del provvedimento di esclusione dalla corsa o di sospensione nel corso di gara a tappe, e, nei casi più gravi, denuncia all'organo di giustizia competente

Essi potranno svolgere l'assistenza tecnica e la loro attività unicamente nelle forme stabilite e svolgere la propria attività nel rispetto delle norme tecnico-disciplinari.

In caso di incidente ai propri corridori dovranno chiedere l'assistenza del medico di gara ed attenersi alle decisioni del sanitario stesso circa la prosecuzione della corsa.

La conoscenza del regolamento di corsa, del percorso, della collocazione dei centri ospedalieri e di soccorso è assolutamente obbligatoria.

Sezione Nona

Particolarità corse su strada

Articolo 86

Tutte le corse di un giorno e le tappe possono terminare in circuito.

In tal caso il circuito, oltre a rispondere alle esigenze di sicurezza per corridori e seguito, deve avere uno sviluppo minimo di 3 km.

Criterion

Articolo 87

Per gare di tale specialità si intende una corsa che si svolge su un percorso compreso fra i 2 e i 5 km. da ripetersi più volte e per un totale complessivo stabilito di anno in anno dalla Struttura Amatoriale competente.

Le gare in questione su un percorso inferiore ai km. 2 debbono svolgersi con il regolamento speciale di cui al successivo articolo 98.

Articolo 87

Per le gare in argomento è richiesta l'applicazione integrale della normativa prevista dal presente regolamento in materia di assistenza medica, oltre all'adozione da parte della società organizzatrice delle necessarie misure di sicurezza.

Dovranno essere predisposti il contagiri e la campana.

Articolo 89

La Struttura tecnica competente può limitare il numero dei partenti alle gare in relazione alle caratteristiche del circuito ed alle categorie dei partecipanti.

Di tale limitazione deve essere data notizia nel programma della corsa.

Articolo 90

Nei criterium soltanto la Giuria ha la facoltà di far ritirare dalla gara i corridori doppiati il cui comportamento può inficiare la regolarità della corsa o del risultato, o costituire pericolo per gli altri concorrenti.

Articolo 91

La regolamentazione del servizio cambio ruote è stabilita dalle norme attuative proposte dalla Struttura Amatoriale all'approvazione del Consiglio Federale.

Articolo 92

Nelle gare della specialità in argomento non dovranno essere concessi giri di abbuono per nessuna ragione.

Articolo 93

Se si verificasse il caso che un gruppo di non oltre 9 corridori abbia un giro di vantaggio sul resto del gruppo, al penultimo giro tutti i doppiati disputeranno la volata per i premi successivi, fermandosi quindi per lasciare ai corridori in vantaggio la possibilità di percorrere l'ultimo giro da soli e di disputare la volata per la vittoria e per i posti d'onore.

Articolo 94

Se i corridori che hanno conquistato un giro di vantaggio sono più di 9, al penultimo giro tutti i doppiati dovranno essere fermati per lasciare ai soli corridori in vantaggio la disputa della volata.

Gare tipo pista

Articolo 95

Le gare tipo pista debbono svolgersi su percorsi chiusi al traffico, dello sviluppo inferiore ai 2 km., nel rispetto di quanto dispongono i precedenti articoli riferiti alle gare di criterium.

A tali gare si applicano, in quanto possibile, le norme per ciascuna indicate nella Parte Quinta del presente Regolamento, concernente le modalità di svolgimento delle gare su pista.

Lo svolgimento delle diverse gare è stabilito con le norme di attuazione, approvate dal Consiglio Federale.

Attività di Fondo

Articolo 96

L'attività di fondo (medio fondo, fondo e gran fondo) si divide in cicloturistica e cicloamatoriale.

I tesserati cicloturisti possono prendere parte unicamente alle manifestazioni di livello cicloturistico, ad andatura controllata e senza classifiche individuali.

Il periodo di svolgimento, le modalità di partecipazione, i chilometraggi, le liste di partenza, l'elencazione dei Campionati italiani sono stabiliti con le norme di attuazione, approvate dal Consiglio Federale.

Attività Cicloturistica

Articolo 97

L'attività cicloturistica si svolge a velocità controllata e può esplicarsi in:

- a) raduni: manifestazioni cicloturistiche a velocità controllata che si svolgono su percorsi non particolarmente impegnativi la cui distanza non deve essere eccedente gli 80 chilometri giornalieri.
- b) attività di fondo: si distingue in medio fondo, fondo e gran fondo, manifestazioni che si svolgono su distanze differenziate superiori agli 80 chilometri di lunghezza;
- c) regolarità: manifestazioni a velocità prefissata che si svolgono su percorsi non eccedenti i 60 chilometri giornalieri, pedalabili a medie non superiori ai 27 km/orari complessivi;

d) settimane cicloturistiche: manifestazioni che si svolgono in più giornate con chilometraggi giornalieri non superiori ai 120 km.; possono essere previste anche prove cicloamatoriali, riservate ai soli tesserati cicloamatori partecipanti alla Settimana;

e) brevetti, raids: manifestazioni che non presuppongono l'intervento diretto della F.C.I. e possono svolgersi in più giornate.

La normativa è proposta annualmente dalla Struttura Amatoriale Nazionale, approvata dal Consiglio Federale.

Pedilate Ecologiche

Articolo 98

Le pedalate ecologiche (attività promozionale) si svolgono con ogni tipo di bicicletta e con foggia di vestito o divisa sportiva e sono dirette a realizzare i fini istituzionali dettati dallo Statuto Federale, articolo 1 punto 4, per la promozione dell'uso della bicicletta.

I percorsi non devono essere particolarmente impegnativi e non superare il seguente chilometraggio:

1) pedalate di classe "A": km 25;

2) pedalate di classe "B" km 50.

Le pedalate di classe "A" sono aperte a tutti i cittadini a partire dai 3 anni. I minori di anni 10 devono essere accompagnati da un adulto.

Quelle della classe "B" sono aperte, invece, ai cittadini a partire dal 10° anno di età (anno solare).

L'andatura dovrà essere contenuta, rispettivamente:

a) 15 km/ora di media per le pedalate di classe "A";

b) 25 km/ora di media per le pedalate di classe "B".

Gli organizzatori dovranno provvedere alla necessaria copertura assicurativa dei partecipanti, secondo le disposizioni attuative deliberate dal Consiglio Federale su proposta della Struttura Amatoriale Nazionale.

Per questo tipo di manifestazioni non è necessaria la designazione del Collegio di Giuria.

Articolo 99

I corridori appartenenti ad un gruppo sportivo professionistico non possono partecipare ad una gara iscritta nel calendario cicloturistico alla vigilia e durante lo svolgimento della corsa su strada valide per la Coppa del Mondo e di quelle "Hors Classe" della classe 1.

Le infrazioni alla predetta norma sono sanzionate con la sospensione di un mese ed un ammenda da 50 a 100 (FS) inflitte dal Giudice Unico Nazionale su denuncia della società organizzatrice della gara di cui al precedente comma.

E' vietato in ogni caso iscrivere o ammettere più di tre corridori professionisti ad una manifestazione iscritta nel calendario cicloturistico.

Sezione Decima

Auto e moto al seguito

Articolo 100

Per essere autorizzati al seguito di una corsa dovrà essere formulata richiesta al Direttore di corsa/di organizzazione, nel caso di corsa regionale o nazionale o di manifestazione cicloturistica nazionale; al Responsabile della manifestazione nelle manifestazioni cicloturistiche regionali.

Il titolare dell'automezzo riceverà due contrassegni ufficiali da applicarsi uno davanti e uno dietro l'automezzo stesso.

Eccezione è fatta per le vetture della F.C.I. (Nazionale, Regionale e Provinciale) e della Commissione Nazionale Giudici di Gara, e di quelle regionali, i cui contrassegni sono predisposti a cura della Segreteria Generale.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Direttore di corsa/di organizzazione e/o dal Responsabile della manifestazione che assume ogni responsabilità circa la loro ammissione ed il comportamento delle persone a bordo.

L'elenco delle vetture ammesse dovrà essere custodito dalla società organizzatrice e potrà essere esaminato dal collegio di giuria in caso di necessità.

Articolo 101

I distintivi ufficiali devono essere numerati in ordine progressivo e rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) bianco : per il Direttore di corsa o di organizzazione
- b) rosso : per la Giuria, per il giudice di arrivo e l'ispettore antidoping ove questi segua la corsa
- c) azzurro : per la Stampa (e servizi fotografici, Radio, TV)
- d) azzurro, con la trasversale rossa: per i motociclisti in servizio informazione stampa
- e) giallo : per le società
- f) rosa : per l'organizzazione, le staffette motociclistiche ed i suoi servizi
- g) bianco, con croce bordata di rosso: per i servizi sanitari (medico ed autoambulanza)

I veicoli inizio e fine corsa sono contraddistinti dai cartelli prescritti dall'articolo 9 del Codice della Strada.

Per la carovana pubblicitaria si adotteranno distintivi quadrati con numerazione indipendente.

Le autovetture che svolgono l'assistenza tecnica sono contraddistinte da due bandiere di colore giallo.

Articolo 102

I distintivi nazionali, regionali e provinciali devono avere le stesse dimensioni e si differenzieranno tra di loro esclusivamente per il carattere nazionale, regionale o provinciale.

Detti distintivi spettano di diritto:

- ◆ nazionali : ai componenti Consiglio Federale, Settori Nazionali e Commissione Nazionale Giudici di Gara;
- ◆ regionali : ai componenti Consiglio Regionale o Commissioni Regionali
- ◆ provinciali : ai componenti Consiglio Provinciale

Al seguito di ogni singola prova saranno previste al massimo una vettura con distintivo nazionale, una con distintivo regionale, una con distintivo provinciale, più eventualmente una vettura o motocicletta con a bordo il tecnico nazionale o regionale.

I distintivi regionali potranno essere utilizzati in tutte le gare che si svolgeranno sul territorio del Comitato Regionale, ad eccezione delle gare iscritte nel calendario internazionale e nazionale.

I distintivi provinciali potranno essere utilizzati in tutte le gare che si svolgeranno sul territorio del Comitato provinciale competente, con la stessa eccezione di cui al comma precedente.

Articolo 103

I titolari delle autorizzazioni delle auto e delle moto al seguito rispondono disciplinariamente del comportamento delle persone ospitate. Essi sono tenuti al più assoluto rispetto delle norme di disciplina e di sicurezza contenute nel presente regolamento, e di quelle del codice della strada.

L'organizzazione deve provvedere alle vetture secondo quanto riportato dalle norme attuative, in riferimento alle gare nazionali ed internazionali.

Nelle gare/manifestazioni a tappe e di un giorno nazionali/internazionali gli organizzatori devono provvedere a far sì che le vetture per la giuria abbiano possibilmente il tetto apribile, obbligatoria almeno per il Presidente di Giuria.

E' richiesta la presenza, con esclusione delle auto dell'organizzazione, di un automezzo per i corridori ritirati sufficientemente idoneo.

Gli organizzatori, per la concessione dell'autorizzazione agli automezzi dovranno tenere conto delle seguenti disposizioni, con l'avvertenza che nessuna vettura può portare a bordo un numero di persone superiore ai posti consentiti:

1) per il Direttore di corsa/di organizzazione una sola vettura. In questa vettura dovrà essere lasciato un posto per un componente della Giuria nell'eventualità di un guasto alla vettura che occupava in precedenza.

Deve essere predisposta una vettura per ciascuno dei collaboratori del direttore di corsa o di organizzazione;

2) per la Giuria vetture e moto in funzione della composizione del collegio di Giuria.

Sulla vettura del Presidente dovrà essere lasciato un posto libero per il Direttore di corsa/di organizzazione nelle eventualità di un guasto alla vettura che occupava in precedenza.

In dette vetture potranno essere sistemate altre persone (non più di una per vettura) aventi effettivi incarichi nell'organizzazione, con l'esclusione della stampa.

Nell'assegnazione dei posti si dovrà tenere conto della necessità delle vetture di spostarsi, sostare o procedere a seconda del servizio da svolgere;

3) Ogni società con almeno 5 concorrenti partecipanti (10 nell'attività di fondo) può chiedere di essere ammessa al seguito della corsa con proprio automezzo (se presente un proprio Dirigente tesserato alla F.C.I.).

Gli automezzi della società devono marciare rispettando la numerazione progressiva risultante dal sorteggio effettuato dal direttore di corsa o di organizzazione prima della partenza, alla presenza dei rappresentanti della società ammessa nelle corse di un giorno o secondo la classifica dopo la prima tappa nelle corse a tappe.

Verranno sorteggiate prima le autovetture e successivamente i monovolume, i pulmini e gli automezzi classificati "fuori strada" in modo che durante la marcia i predetti automezzi seguano sempre i primi.

Tale sorteggio si effettua un'ora prima della partenza;

4) Le società organizzatrici hanno il diritto di seguire la corsa con non più di tre vetture.

In ognuna di esse possono essere sistemati i giornalisti accreditati;

- 5) Il giornalista di quotidiano o periodico sportivo, potrà seguire la corsa con propria vettura.
- 6) Una vettura idonea per il medico di gara. In questa vettura possono trovare posto esclusivamente le persone addette al servizio designate dallo stesso medico di gara.

Articolo 104

Le vetture ufficiali della F.C.I., della Commissione Giudici di Gara e quella del medico di gara, sono dispensate dal denunciare eventuali posti disponibili e dall'ospitare persone.

Articolo 105

Può essere concessa l'autorizzazione alla presenza in gara soltanto a moto di cilindrata non inferiore a 125 cc. I conducenti delle moto, che dovranno essere tesserati nel rispetto delle norme dettate dall'articolo 16, svolgeranno i compiti organizzativi che saranno affidati dal direttore di corsa o di organizzazione.

Articolo 106

Le vetture e le moto di cui all'articolo 105 – punto 2 sono a completa disposizione del giudice di gara cui il mezzo stesso è assegnato; quelle di cui ai punti 3 e 5 sono a disposizione dei titolari dell'autorizzazione. Quelle di cui all'articolo 103 – lettera f), anche se non sono obbligate ad avere a bordo l'ispettore, tuttavia debbono attenersi al Regolamento di corsa e alle disposizioni che impartirà il Direttore di corsa, di organizzazione o i componenti di giuria al verificarsi di circostanze che possano influire sul risultato della corsa in subordine alle esigenze di sicurezza.

Articolo 107

Il Direttore di corsa/di organizzazione o il componente della giuria provvederanno ad escludere dal seguito di una gara/manifestazione le persone che, a bordo di una vettura ufficiale, non intendano attenersi alle norme del presente regolamento ed alle disposizioni impartite dagli stessi.

Articolo 108

Le vetture autorizzate a portare scritte pubblicitarie in corsa sono quelle:

- 1) della stampa, solo con la iscrizione pubblicitaria riguardante il giornale di cui ospitano l'inviato;
- 2) delle società sportive che hanno corridori in gara;
- 3) del cambio ruota;
- 4) dell'organizzazione;
- 5) della giuria.

Articolo 109

Gli organizzatori possono allestire una carovana pubblicitaria, composta da una colonna di veicoli debitamente scortata, che dovrà precedere i corridori di almeno mezz'ora.

Dai veicoli della carovana non può essere lanciato materiale pubblicitario.

Nessuna vettura della carovana pubblicitaria può inserirsi nel contesto della corsa pena l'espulsione.

Il numero distintivo assegnato stabilisce l'ordine di marcia.

Articolo 110

Nelle gare di un giorno ed a tappe, l'ordine di marcia degli automezzi è il seguente:

1. vettura inizio corsa (cartello prescritto dall' art. 9 del codice della strada);
2. veicoli stampa (disco azzurro)
3. prima vettura cambio ruote (bandiera gialla)
4. prima vettura giuria (disco rosso)
5. corridori
6. direttore di corsa (disco bianco)
7. seconda vettura della giuria (disco rosso)
8. seconda vettura cambio ruote (bandiera gialla)
9. medico di gara
10. targa federale (Presidente o componente C.F. , C.R. e C.P. nella sola provincia di competenza)
11. Struttura Tecnica Nazionale e/o Regionale
12. Commissione Nazionale e/o Regionale Giudici di Gara
13. automezzi società aventi corridori in corsa secondo l'ordine di estrazione a sorte (disco giallo)
14. radio corsa
15. automezzi società organizzatrice (disco rosa)
16. automezzo del Giudice di arrivo (disco rosso)
17. vice direttore di corsa (disco bianco)
18. autoambulanza (croce rossa)
19. auto fine - corsa (cartello prescritto dall' art. 9 del codice della strada)

Durante la corsa la collocazione degli automezzi autorizzati ad esclusione di quello al seguito del medico di gara, potrà essere modificata dalla Giuria secondo le circostanze di corsa e nel rispetto delle norme di protezione e di sicurezza dei corridori, del seguito e degli spettatori.

Articolo 111

I conducenti delle auto e delle moto al seguito delle corse, oltre al rispetto delle precedenze indicate dal precedente articolo 110 dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) procedere sul lato destro della strada, salvo che al momento del sorpasso dei corridori che deve essere, oltre che autorizzato dal direttore di corsa, in sua assenza dalla giuria, effettuato con l'adozione dei necessari criteri di prudenza;
- b) occupare sempre una posizione di almeno 100 m. prima della testa dei corridori;
- c) non intramettersi fra due gruppi di corridori fino a quando non siano separati da almeno un minuto;
- d) superare con tempismo e la necessaria velocità, per non costituire alcun vantaggio per i corridori superati;
- e) non sorpassare per alcun motivo i corridori negli ultimi 10 km.;
- f) manifestare il proprio intendimento di procedere al sorpasso lanciando segnali alternati ai preposti alla direzione della corsa.

Sezione Undicesima

Corse a cronometro

Articolo 112

In tutte le gare a cronometro, individuali, a coppie ed a squadre, regionali, nazionali ed internazionali l'ora di partenza di ciascun concorrente o di ciascuna squadra è predisposta dalla Società organizzatrice.

Per l'effettuazione delle prove di campionato nazionale l'ordine di partenza sarà stabilito dalla competente Struttura tecnica federale.

Per le gare di Campionato Regionale il sorteggio sarà effettuato due ore prima della partenza da parte della società organizzatrice in presenza del Presidente di Giuria.

Nelle corse a tappe l'ordine di partenza dell'eventuale prologo e delle tappe a cronometro sono stabiliti dal regolamento speciale di corsa, nel rispetto della normativa internazionale.

Qualora alla verifica delle tessere in tutte le corse a cronometro, regionali e nazionali, siano presenti meno di cinque concorrenti o di cinque squadre, è facoltà del Direttore di corsa/di organizzazione (in nome e per conto della società organizzatrice) di annullare la corsa dandone comunicazione scritta al Presidente di Giuria e successivamente all'organo federale ed amministrativo che hanno autorizzato la corsa, oltre che verbalmente ai dirigenti societari ed ai concorrenti presenti.

Articolo 113

L'ora di partenza e di arrivo deve essere rilevata da uno o più cronometristi, che ne assumono la responsabilità esclusivamente per la parte relativa alle funzioni che essi espletano.

Se un corridore od una squadra prende la partenza con ritardo quale sia sull'ora che gli è stata assegnata, è esclusivamente di quest'ultima che viene tenuto conto nello stabilire il tempo impiegato.

I componenti di ogni squadra devono partire predisponendosi affiancati sulla linea di partenza e soltanto quando siano completamente schierati.

Articolo 114

La partenza si dà in sella e da fermo, e quando previsto dalla pedana.

Ogni concorrente ha diritto di farsi sorreggere in sella unicamente da un giudice o altra persona delegata, che non dovrà assolutamente spingerlo.

Ogni concorrente, coppia o squadra, può essere seguito da una vettura avente a bordo un giudice di gara in funzione di ispettore, se presente, e dal dirigente societario e/o personale che svolge assistenza tecnica.

La vettura potrà trasportare biciclette e ruote di ricambio.

Articolo 115

E' vietato al concorrente, alla coppia o alla squadra di mettersi sulla scia di altro o altri concorrenti da cui devono intercorrere almeno 25 metri.

Le infrazioni a tale prescrizione sono sanzionate dalla giuria nella misura stabilita dal prospetto allegato al presente Regolamento.

Il sorpasso di un concorrente va effettuato sul lato opposto della strada ad una distanza di almeno due metri. L'aiuto fra corridori è vietato.

La vettura al seguito non dovrà affiancarsi né superare il concorrente raggiunto, ma dovrà posizionarsi ad una distanza di almeno 10 metri.

La vettura al seguito di un concorrente, coppia o squadra che raggiunge un avversario avrà la precedenza sulla macchina del raggiunto.

Il veicolo che segue il concorrente che sta per essere raggiunto dal momento in cui la distanza che separa i due concorrenti sia inferiore ai 100 m. deve posizionarsi dietro al veicolo che segue l'altro concorrente.

Il veicolo che segue il corridore che ne raggiunge un altro non è autorizzato ad interpersi sino a quando lo scarto fra i due concorrenti non sia almeno di 50 metri.

Se tale scarto in seguito si riduce, il veicolo si riposiziona dietro al secondo concorrente.

Articolo 116

Nelle gare a cronometro a coppie, la coppia per essere classificata deve arrivare con entrambi i componenti ed il tempo verrà rilevato sul secondo arrivato, a condizione che quest'ultimo arrivi entro 30 secondi dal primo.

In quella a squadre la squadra può arrivare con un solo concorrente di meno se è composta da tre o quattro elementi, con due concorrenti di meno se la squadra è composta da cinque o più elementi.

Il tempo verrà rilevato sull'ultimo concorrente utile, a condizione che questi arrivi entro un minuto dal primo.

E' vietato ad un concorrente ritirato aiutare la propria squadra con un successivo inserimento in gara: se ciò avvenisse dovrà essere espulso insieme all'intera squadra con esclusione dall'ordine di arrivo.

Sulle vetture che seguono il concorrente o la squadra può essere installato un altoparlante.

TITOLO TERZO **Infrazioni e sanzioni**

Sezione prima **Principi generali**

Articolo 117

Le infrazioni si dividono:

- a) disciplinari;
- b) tecnico – organizzative;
- c) relative ai fatti di corsa.

Le infrazioni disciplinari concernono violazioni alle norme di correttezza o di etica sportiva senza produrre alcuna influenza sullo svolgimento o sul risultato delle gare.

Esse sono riservate in via esclusiva al giudizio delle Commissioni di Disciplina, regionali e nazionale, su denuncia della Giuria o di qualsiasi altro tesserato alla Federazione.

Le infrazioni tecnico – organizzative, pur verificandosi nell'ambito di svolgimento delle corse non comportano alcun esito sul loro risultato tecnico ed attengono a carenze indicate nell'allegato prospetto n° 2.

La competenza a giudicare è del giudice unico, regionale o nazionale, su denuncia del collegio di giuria.

Le infrazioni relative ai fatti di corsa, sono quelle che producono effetti in grado di modificare il suo risultato. Le relative sanzioni sono di esclusiva competenza del collegio di giuria; le stesse devono essere denunciate al Giudice Unico per il seguito di competenza.

Le infrazioni relative ai fatti di corsa sono soltanto quelle indicate nell'allegato prospetto n° 3.

Articolo 118

Le infrazioni alle norme del presente regolamento ed a quelle stabilite dall'allegato prospetto n° 3, relativamente ai fatti di corsa, concernenti rispettivamente le gare iscritte nei calendari regionali, nazionale e internazionale per le categorie indicate dall'articolo 10 del presente regolamento, sono punite con le seguenti sanzioni:

- a) distanziamento nell'ordine di arrivo;
- b) penalizzazione in termini di tempo;
- c) espulsione dalla gara;
- d) esclusione dall'ordine di arrivo;
- e) ammenda;
- f) sospensione temporanea.

Articolo 119

Le sanzioni indicate nel precedente articolo 118 sono applicate dalla Giuria per le infrazioni concernenti i fatti di corsa, secondo quanto stabilito dai prospetti allegati relativamente a:

- Gare di un giorno
 -) distanziamento nell'ordine di arrivo;
 -) penalizzazione in termini di tempo, soltanto nelle corse a cronometro;
 -) espulsione dalla corsa;
 -) esclusione dall'ordine di arrivo;
 -) ammenda.
- Corse a tappe

Oltre alle sanzioni sopra citate, è di competenza della Giuria l'adozione delle ammonizioni e della penalizzazione in tempo in tutte le tappe, oltre quelle a cronometro.

Articolo 120

Le sanzioni devono essere adottate e applicate sulla base del seguente principio informatore: la sanzione, anche della stessa specie, va proporzionata nella misura alla gravità della infrazione.

Sezione Seconda

Sanzioni

Articolo 121

Distanziare vuol dire cambiare la posizione nell'ordine di arrivo del concorrente che si intende punire, retrocedendolo fino all'ultimo posto del gruppo di cui faceva parte.

Il distanziamento va applicato ai concorrenti di qualsiasi categoria che abbiano commesso una delle seguenti infrazioni:

- a) irregolare e/o volontà di ostacolare o danneggiare uno o più avversari nell'ultimo km.;
- b) illecito aiuto ricevuto da concorrente nell'ultimo km.

Articolo 122

La penalizzazione consiste nell'addizionare al tempo realmente impiegato ai fini della formazione della classifica parziale e di quella generale nelle corse a tappe, l'ulteriore tempo rappresentato dalla misura della sanzione stessa.

Essa va applicata al concorrente, alla coppia od alla squadra per violazione dell'articolo 116 del presente Regolamento (corse a cronometro) ed al concorrente che abbia compiuto altre infrazioni in violazione del regolamento speciale di corsa.

La Giuria, in presenza di casi di particolare gravità che abbiano influito sul risultato della gara, potrà decidere che la penalizzazione sia applicata anche sull'ordine di arrivo.

Articolo 123

L'espulsione dalla gara va applicata ai concorrenti di qualsiasi categoria colpevoli delle seguenti infrazioni:

- a) traino o trasporto con qualsiasi mezzo;
- b) scia ripetuta o per lungo tratto dietro un veicolo;
- c) aiuti dati o ricevuti;
- d) frode in corsa sotto forma di sostituzione con altra persona o cambiamento di percorso;
- e) infrazioni commesse in violazione del regolamento speciale di corsa approvato dal competente organo federale nonché le infrazioni di particolare gravità che abbiano pregiudicato il regolare svolgimento della gara o danneggiato altri concorrenti.

L'espulsione dalla gara è applicata dal componente del Collegio di Giuria non appena constatata l'infrazione.

Articolo 124

L'esclusione del concorrente dall'ordine di arrivo è applicata dalla Giuria quando l'infrazione sia stata accertata dopo la conclusione della gara.

L'esclusione dall'ordine di arrivo va altresì applicata al concorrente colpevole di:

- a) avere usato mezzi fraudolenti;
- b) uso di mezzi sleali particolarmente gravi per impedire ad altro concorrente di superarlo all'arrivo.

L'esclusione dall'ordine di arrivo priva il concorrente escluso del diritto all'attribuzione di qualsiasi premio.

Articolo 125

Le infrazioni che prevedono l'ammenda per fatti di corsa devono essere denunciate dal Collegio di Giuria al Giudice Unico per il seguito di competenza.

Articolo 126

E' competenza del Giudice Unico adottare la sospensione da qualsiasi attività federale delle società nel caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, delle ammende dallo stesso Giudice Unico inflitte per infrazioni tecnico organizzative o per fatti di corsa, in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo 125.

Qualora siano denunciati al Giudice Unico fatti non indescrivibili a quelli di corsa, che abbiano tuttavia influenzato il risultato della gara, gli atti relativi dovranno essere trasmessi al Procuratore federale da parte del Giudice Unico, che dovrà sospendere l'omologazione della corsa.

Articolo 127

Le denunce trasmesse al Giudice Unico relative a violazioni di carattere disciplinare verificatesi prima e dopo la corsa sono trasmesse per competenza al Procuratore Federale.

Sezione Terza Reclami e denunce

Articolo 128

Le eventuali infrazioni per fatti di corsa commesse durante lo svolgimento della corsa/manifestazione, devono essere denunciate dalla Giuria al Giudice Unico per il seguito di competenza.

Avverso lo svolgimento e la classificazione della corsa può essere presentato reclamo alla giuria entro 30 minuti dall'ora di affissione dell'ordine di arrivo nel rispetto delle seguenti modalità:

- 1) essere formulate in maniera corretta ed in forma scritta;
- 2) sottoscritte dall'interessato o da un componente del Consiglio Direttivo della società in possesso di tessera federale;
- 3) essere accompagnate dal pagamento della tassa nella misura fissata dal Consiglio Federale;
- 4) produrre la necessaria documentazione a sostegno del ricorso.

La decisione adottata in merito al reclamo avverso all'ordine di arrivo, dovrà essere resa nota a mezzo di apposito comunicato della Giuria.

Contro tale decisione potrà essere proposto appello in seconda e definitiva istanza al Giudice Unico nel rispetto delle modalità di seguito riportate:

- a) essere redatto in forma scritta;
- b) sottoscritto dal Presidente della società interessata;
- c) presentato entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di svolgimento della gara a mezzo raccomandata A.R.;
- d) allegando la tassa di appello nella misura fissata dal Consiglio Federale;
- e) producendo la necessaria documentazione a sostegno dell'appello, non già presentata in sede di reclamo.

Articolo 129

Spetta al Giudice Unico Nazionale, per le gare/manifestazioni internazionali e nazionali, ed ai Giudici Unici Regionali per quelle iscritte nei calendari regionali, l'omologazione delle gare nel rispetto delle procedure stabilite dal Regolamento di Giustizia e Disciplina

Sezione Quarta Rinvio

Articolo 130

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle relative norme contenute nel R.T.A.A. – Federale Settore Dilettanti Parte Prima – Strada per quanto applicabili.